

CXXXVI.

TORNATA DEL 29 OTTOBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul Codice per la Marina mercantile* — *Nuova redazione dell'art. 80 fatta d'accordo tra la Commissione e il Commissario Regio* — *Adozione di esso e degli articoli 81, 82, 83, 84, 85 sino al 98* — *Modificazione dell'art. 99 e adozione di esso e degli articoli 100, 101, 102, 103, 104* — *Schiarimenti richiesti dai Senatori Pareto e Alfieri per la soppressione degli articoli 143 e 149 del progetto del Ministero* — *Risposta del Relatore* — *Adozione degli articoli 105, 106, 107, 108* — *Nuova redazione dell'articolo 109* — *Adozione di esso e degli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 egualmente modificati dalla Commissione e dal Commissario Regio* — *Approvazione degli articoli 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123* — *Nuova compilazione degli articoli 124, 125* — *Adozione di essi e degli articoli 126, 127, 128 sino al 139* — *Modificazione dell'articolo 140 e sua adozione* — *Sono approvati gli articoli 141, 142 sino al 147* — *Osservazione del Commissario Regio sull'art. 148* — *Approvazione di esso e degli articoli 149 e 150* — *Riforma dell'articolo 151 e sua adozione* — *Sono pure adottati gli articoli 152, 153* — *Nuova redazione dell'art. 154* — *Obbiezione del Senatore Pareto* — *Risposta del Commissario Regio e del Relatore* — *Approvazione degli articoli 155, 156* — *Aggiunta proposta dal Senatore Farina all'art. 157* — *Adozione dell'aggiunta* — *Proposta suppressiva dell'articolo medesimo fatta dal Senatore Pareto, oppugnata dal Commissario Regio* — *Reiezione della proposta e approvazione dell'articolo 157 non che degli articoli 158, 159, 160* — *Osservazione del Senatore Pareto* — *Sono approvati gli articoli 161, 162, 163, 164 sino al 170* — *Nuovo articolo proposto dal Commissario Regio* — *Accettazione condizionale di esso per parte del Senatore Pareto* — *Risposta del Commissario Regio* — *Adozione del nuovo articolo che prende il numero 171* — *La discussione è aggiornata a giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Annunzio al Senato l'omaggio fatto dal Senatore De-Monte di alcune copie delle sue *Osservazioni sull'amministrazione del Regno d'Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Dovendosi continuare la discussione del Codice di marina mercantile, la quale è arrivata ieri all'art. 80, debbo annunziare al Senato che in seguito a concerti presi tra il Commissario Regio e la Commissione, si è inteso d'introdurre in molti degli articoli che si contengono fra l'articolo 80 e il 169 tutte quelle modifi-

cazioni che si sono di comune accordo credute convenienti.

Avendo dunque il Commissario Regio e la Commissione fatta una nuova redazione di questi articoli, debbo domandare al Senato l'autorizzazione, invece di leggere gli articoli della Commissione che poi sarebbero modificati, di leggere quelli che sono stati concordati tra la Commissione e il Commissario Regio.

Chi è di tale avviso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego il Senatore, Segretario, Arnulfo di voler procedere alla lettura degli articoli.

Ieri siamo rimasti all'articolo 80 che terminava il Capo VI.

Senatore, Segretario, Arnulfo. Art. 81, di nuova redazione d'accordo tra la Commissione e ed il signor Commissario Regio da aggiungersi al Capo VI.

« Art. 81. Alle convenzioni di arruolamento fra il capitano, patrone od armatore, e le persone dell'equipaggio provvedono le leggi commerciali. »

(Approvato.)

CAPO VII.

Disposizioni relative allo sbarco ed ai congedi delle persone dell'equipaggio in paese estero.

« Art. 82. Gli ufficiali consolari in paese estero potranno, quando vi fossero gravissimi motivi ed il bastimento fosse diretto nei porti dello Stato, prorogare il termine dell'arruolamento delle persone dell'equipaggio per un tempo non eccedente i tre mesi. In questo caso il marinaio avrà diritto ad una proporzionata gratificazione in aumento del suo salario. »

(Approvato.)

« Art. 83. Lo sbarco in paese estero d'individui arruolati sui bastimenti nazionali, quando non segua per essere finito l'arruolamento o per consenso delle parti, non potrà avere luogo se non per necessità di riparare il bastimento, o di prevenire disordini a bordo od abusi di potere, o per altre circostanze da riconoscersi dagli ufficiali consolari ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

» Le persone dell'equipaggio tuttavia soggette all'obbligo della leva, non potranno essere sbarcate in paese estero, ancorchè fosse finito l'arruolamento, o vi fosse il consenso delle parti. »

(Approvato.)

« Art. 84. Nel caso in cui avesse luogo lo sbarco in paese estero di un individuo dell'equipaggio dovrà il capitano o patrone saldare al medesimo il suo conto. »

(Approvato.)

« Art. 85. Se un individuo dell'equipaggio di un legno nazionale fosse sbarcato o abbandonato in paese estero od in un porto dello Stato diverso da quello dell'arruolamento senza che abbia ricevuto contemporaneo arruolamento sopra altro bastimento, le spese del di lui ritorno in patria saranno poste:

» a) A carico del bastimento e saranno sborsate dal capitano o patrone all'ufficiale consolare o all'amministratore di marina nell'atto dello sbarco in tutti i casi in cui la persona sbarcata sia stata congedata dall'armatore, capitano o patrone per qualunque causa non procedente dal fatto o dalla volontà dell'arruolato;

» b) A carico dell'armatore quando lo sbarco sia conseguenza di naufragio o di altra forza maggiore, e saranno pagate sul prodotto degli avanzi, se ve ne ha, del bastimento e dei suoi attrezzi, e sui noli delle mercanzie salvate;

» c) A carico della persona sbarcata, se il di lei sbarco sia conseguenza di malattia o di ferita, la cura delle quali sia dalle leggi commerciali posta a carico dell'arruolato;

» d) A carico di chi sarà indicato dall'ordinanza di sbarco quando questo avrà luogo per comando dell'autorità consolare o marittima. »

» I capitani o patroni, gli armatori e la cauzione di cui all'art. 64, meno i casi di sbarco per causa di reato, saranno responsabili verso lo Stato delle spese occorse pel ritorno in patria delle persone dell'equipaggio, salvo il loro regresso verso chi di diritto. »

(Approvato.)

« Art. 86. Le indennità di via che pel disposto del precedente articolo si dovessero anticipare dal capitano o patrone alle persone congedate, saranno determinate dal regolamento.

» In tutti gli altri casi sarà provveduto al ritorno della gente di mare per cura dell'ufficiale consolare o dell'amministratore di marina.

» Le spese da rimborsarsi saranno liquidate dall'amministratore di marina nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, secondo che il ritorno avrà avuto luogo su bastimenti nazionali od esteri o per via di terra. »

(Approvato.)

CAPO VIII.

Le visite dei bastimenti e delle partenze.

« Art. 87. Ogni bastimento che intraprende una navigazione dovrà trovarsi in buono stato di navigabilità, e soddisfare alle condizioni di sicurezza e di buona costruzione che saranno prescritte dal regolamento.

» Inoltre dovrà essere munito degli attrezzi, corredi ed instrumenti che saranno parimente determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 88. Niun bastimento potrà mettersi in navigazione se non ne sarà accertato da apposita visita e perizia il buono stato di navigabilità.

» I bastimenti che esercitano il piccolo traffico dei battelli pescherecci, meno quelli addetti alla gran pesca, sono esenti dalla visita. »

(Approvato.)

« Art. 89. La visita delle navi a vela od a vapore

dovrà farsi ad ogni viaggio che intraprendono di lungo corso o di gran cabotaggio.

» Per i bastimenti destinati ad altri viaggi la visita si farà d'anno in anno, se siano a vela, e di tre in tre mesi se a vapore. »

(Approvato.)

« Art. 90. I bastimenti subiranno alla partenza una seconda visita la quale sarà principalmente diretta a verificare che il bastimento non sia eccessivamente caricato, e ad accertare che sia munito degli oggetti di corredo ed altri attrezzi di cui all'articolo 87. »

(Approvato.)

« Art. 91. Il tempo, il modo, la forma di procedere alla visita saranno determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 92. Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicabili alla visita dei bastimenti che arrasero o caricassero in paese estero.

» In questi casi gli ufficiali consolari provvederanno per l'eseguimento delle visite. »

(Approvato.)

« Art. 93. I capitani e patroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno di essersi uniformati alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo.

» Parimente le capitanerie dei porti non permetteranno la partenza dei bastimenti soggetti a seconda visita se non conterà che questa sia stata eseguita con esito soddisfacente. »

(Approvato.)

« Art. 94. Gli agenti di sanità marittima non rilasceranno le patenti od i permessi sanitari di cabotaggio, se i capitani e patroni dei bastimenti nazionali non presenteranno loro il ruolo di equipaggio munito del visto dell'amministratore di marina del luogo.

» Le stesse disposizioni saranno applicabili ai capitani e patroni dei bastimenti esteri, nei quali le carte di bordo dovranno inoltre essere munite del visto del rispettivo console. »

(Approvato.)

CAPO IX.

Del trasporto dei passeggeri.

« Art. 95. È delegata all'amministrazione della sanità marittima l'ispezione e la vigilanza sul trasporto dei passeggeri secondo le norme prescritte dai successivi articoli. »

(Approvato.)

« Art. 96. Il regolamento determinerà il numero dei passeggeri secondo la qualità dei viaggi e dei bastimenti, come pure stabilirà le condizioni per lo assetto interno della nave, la disposizione delle cuccette, la provvista dei viveri e tutte le altre norme e cautele. »

(Approvato.)

« Art. 97. Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero delle persone imbarcate, l'autorità sanitaria

potrà vietare l'imbarco d'individui ammalati o convalescenti di lunga e grave malattia.

» Qualora per siffatta ragione una persona imbarcata dovesse lasciarsi a terra, dovrà essere sbarcata con essa anche la sua famiglia, ove lo richieda, e sarà ad essi restituito quanto avessero già pagato in conto di nolo. »

(Approvato.)

« Art. 98. L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio, d'individui mentecatti, idioti, sordo-muti, ciechi o storpi, o di ragazzi minori degli anni quindici non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti, tutori, o vi sia persona che offra garanzia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione. »

(Approvato.)

« Art. 99. Nei viaggi oltre lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez, quando il numero degli individui imbarcati, compreso l'equipaggio, ecceda i cento, sarà obbligatorio l'imbarco di un medico da approvarsi dall'amministrazione sanitaria sulla proposta del capitano o dell'armatore. »

(Approvato.)

« Art. 100. Nella visita di cui all'art. 90 si verificherà se sieno osservate le prescrizioni del regolamento riguardanti il trasporto di passeggeri. »

(Approvato.)

« Art. 101. Nei viaggi al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez, i passeggeri avranno diritto di restare a bordo e di godere dei viveri per 48 ore successive all'arrivo del bastimento nel porto di destinazione, a meno che non fosse obbligato di ripartire immediatamente. »

(Approvato.)

« Art. 102. Nel caso che il bastimento per qualsiasi causa non lasciasse il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggero avrà diritto nel frattempo di essere alloggiato e nutrito a bordo, senza pregiudizio dei danni ed interessi che fossero dovuti a termini di diritto.

» Se il ritardo eccede i 10 giorni il passeggero potrà inoltre sciogliere il contratto, ed in questo caso il nolo dovrà restituirsi per intero.

» Se il detto ritardo sarà causato da tempo cattivo lo scioglimento del contratto per parte dei passeggeri non avrà luogo se non colla perdita di un terzo del nolo.

» La circostanza del tempo cattivo sarà dichiarata dal capitano del porto o da chi ne farà le veci. »

(Approvato.)

« Art. 103. Meno il caso di contraria stipulazione, ogni bastimento noleggiato per trasporto di passeggeri dovrà, qualunque sia il loro numero, condurli direttamente nel porto di destinazione.

» Nel caso che il bastimento stornasse il cammino, o facesse rilascio, i passeggeri continueranno ad essere

alloggiati e nutriti a spese del bastimento, senza pregiudizio dei danni ed interessi, e della facoltà di risolvere il contratto, se il ritardo fosse conseguenza di forza maggiore o di altra causa indipendente dalla volontà del capitano. »

(Approvato.)

« Art. 104. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai bastimenti esteri che imbarcano passeggeri nello Stato.

» Le visite però saranno eseguite previo avviso al rispettivo agente consolare.

» Per garantire l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni asunti, i capitani dei bastimenti esteri dovranno fornire cauzione nei modi e per lo ammontare a determinarsi dal regolamento. »

Senatore **Pareto**. Pregherei l'onorevole Relatore della Commissione a volermi dire le ragioni per cui è stato soppresso l'articolo 143 del progetto del Ministero:

« Se nel corso del viaggio il capitano si trovasse costretto a far racconciare il bastimento, ed il ritardo fosse per durare oltre trenta giorni, il contratto di noleggio potrà essere sciolto a volontà di ciascuna delle parti, ed il nolo sarà allora pagato in proporzione del viaggio fatto. »

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Perché a questo provvede il Codice di commercio.

Presidente. Non essendovi altra osservazione l'articolo 104 s'intende approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**, legge:

CAPO X.

Della polizia di bordo.

« Art. 105. I capitani e patroni devono mantenere l'ordine e la polizia del proprio bastimento; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qualità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza del bastimento, la cura delle mercanzie ed il successo della spedizione.

» A questo effetto i capitani e patroni potranno valersi del potere disciplinare loro accordato dalla presente legge.

» In nessun caso il capitano o patrono potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti agli amministratori di marina, od agli ufficiali consolari all'estero per porgere reclami.

» Oltre il giornale nautico, prescritto dalle leggi commerciali, i capitani e patroni terranno a bordo d'ogni bastimento maggiore di trenta tonnellate, un registro di disciplina nel quale saranno annotate le mancanze e le punizioni, e tutte le indicazioni prescritte dalla presente legge. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Vorrei domandare all'onorevole Relatore della Commissione se la risposta da lui data al signor Senatore Pareto si applichi anche all'art. 149 del progetto ministeriale.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Qui ci è un'altra ragione, ed è che vi ha un altro articolo che provvede a questo riguardo.

Presidente. L'articolo 105 s'intende dunque approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 106. Se a bordo di un bastimento si sia commesso durante la navigazione un crimine o delitto il capitano o patrono dovrà procedere a termine dell'art. 451.

» Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o patrono procederà a norma del successivo articolo 452. »

(Approvato.)

« Art. 107. Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste d'acqua e le vettovaglie, il capitano o patrono dovrà provvedere al bisogno della gente di mare con tutti i mezzi possibili.

» A questo effetto egli deve procurare di rifornirsi dai bastimenti che incontrasse od altrimenti approdando al più vicino luogo quando anche fosse per ciò necessario deviare di rotta. »

(Approvato.)

« Art. 108. Se la gente dell'equipaggio non riceve l'intera razione convenuta prima della partenza, ed in mancanza di convenzione, quella stabilita dal regolamento mentre esistevano a bordo provviste in sufficiente quantità, od, essendo queste mancate od alterate, era possibile rifornirle, sarà dovuta all'equipaggio un'indennità senza pregiudizio delle pene incorse dal capitano.

» Se la riduzione della razione fosse resa necessaria per forza maggiore, sarà dovuto al marinaio l'equivalente in denaro. In caso di forza maggiore dovrà risultare da un processo verbale consegnato sul giornale e sottoscritto dagli ufficiali di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 109. Le persone dell'equipaggio in numero non minore del terzo potranno reclamare contro la qualità od insufficienza dei viveri presso l'Amministrazione di marina nello Stato ed all'estero presso l'ufficiale consolare o in difetto presso i comandanti dei R.R. Legni, o in mancanza di questi presso l'autorità locale.

» Queste autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o patrono che provveda immediatamente e questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio o prendendo la somma necessaria ad prestito sul corpo e sulla chiglia del bastimento o facendo vendere o dando in pegno merci nel limite dei bisogni. »

(Approvato.)

Senatore **Alferi**. Pregberei il Senato di permettermi di ritornare indietro di due articoli per fare un'osservazione la cui portata lascio giudicare al Senato. All'articolo 107 è detto: « Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste di acque e le vettovalie, il capitano o patrone dovrà provvedere al bisogno della gente di mare con tutti i mezzi possibili. » E chi non è gente di mare dovrà morir di sete?

Senatore **Mamell**, *Relatore*. S'intende per tutti.

Senatore **Farina**. Allora bisognerà ripristinare la primitiva dicitura e dire: *la gente imbarcata*.

Commisario Regio. È giustissimo, accetto.

Presidente. S'intende approvata questa modificazione.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 110. Verificandosi l'imbarco clandestino di armi da fuoco o di arme bianche, di polvere, di materie infiammabili, dovranno tali oggetti essere sequestrati dal capitano o patrone, e potranno a seconda dei casi, essere distrutti o custoditi nella propria camera per essere, compiuto il viaggio, confiscati. »

» Sarà inoltre l'autore dell'imbarco clandestino punito con multa estendibile a L. 200. »

(Approvato.)

« Art. 111. I capitani e patroni sono responsabili degli oggetti e denari lasciati dalle persone che fossero decedute al loro bordo. »

» Essi devono formarne inventario e renderne conto all'autorità marittima nello Stato, ed agli ufficiali consolari all'estero, nel modo che sarà stabilito dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 112. Gli oggetti di cui nell'articolo precedente, quando vi fosse pericolo di deperimento, o vi concorresse altro giusto motivo, potranno dagli amministratori di marina, od ufficiali consolari all'estero, essere posti in vendita. »

» Saranno distrutti dal capitano o patrone dietro processo verbale firmato dagli ufficiali di bordo e registrato nel giornale nautico quando il conservare i surriferiti oggetti potesse essere nocivo all'igiene di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 113. Qualora gli oggetti conservati di cui nei due precedenti articoli non siano reclamati dagli aventi diritto nei termini di un anno dal giorno dell'avviso che si darà nella forma stabilita dal regolamento, saranno venduti in subasta. »

» Il prodotto dei medesimi come pure il denaro lasciato dal defunto, dedotte le spese, sarà depositato nella cassa dei depositi e prestiti per conto di chi spetta. »

(Approvato.)

CAPO XI.

Della polizia della navigazione.

« Art. 114. I bastimenti della marina mercantile

invalberano la bandiera nazionale secondo il modulo e le proporzioni stabilite dal regolamento. »

» Essi in corso di navigazione devono avere a bordo oltre i documenti indicati nell'art. 43, i verbali di visita. »

(Approvato.)

« Art. 115. Se per infortunio od altra forza maggiore si perdessero in viaggio le carte di bordo dovrà il capitano o patrone farne constare nel primo luogo di approdo all'amministratore di marina od al R. ufficiale consolare. Se l'approdo avrà luogo in paese estero, l'ufficiale consolare lo munirà di carte provvisorie per continuare la navigazione. »

» Saranno pure muniti di un atto di nazionalità provvisorio ed di un ruolo anche provvisorio i bastimenti che fossero costruiti od acquistati all'estero per essere nazionalizzati. »

(Approvato.)

« Art. 116. I bastimenti da guerra dello Stato esercitano la sorveglianza di polizia sui bastimenti nazionali, così in alto mare che in paese estero ove non sia un agente consolare o dietro invito di questi. »

» A questo fine i comandanti dei medesimi possono procedere alla visita del bastimento, all'ispezione delle carte di bordo, ricevere le denunce e le querelle dei capitani, e della persone imbarcate e farsi consegnare i delinquenti. »

» I bastimenti che mancassero di alcuna delle prescritte carte di bordo o che avessero carte di bordo false saranno condotti in un porto dello Stato, od in quel porto estero più vicino in cui risieda un Regio ufficiale consolare. »

(Approvato.)

« Art. 117. Ogni bastimento da guerra dello Stato, quantunque non destinato all'ufficio d'incrociatore; il quale incontrasse in qualunque mare un bastimento nazionale che per trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 354 e 355 della presente fosse sospetto di attendere alla tratta di schiavi, è autorizzato alla cattura del medesimo ed a condurlo nei porti dello Stato, od in quel porto estero più vicino in cui risieda un Regio ufficiale consolare. »

(Approvato.)

« Art. 118. I capitani e i patroni che incontrassero in mare, o ritrovasse nei porti esteri qualche bastimento da guerra dello Stato, dovranno somministrare i ragguagli, le informazioni e le notizie di cui fossero richiesti. »

(Approvato.)

« Art. 119. Dovranno ancora i capitani e patroni obbedire alla chiamata dei bastimenti da guerra di potenze amiche ed, essendone richiesti, giustificare la propria nazionalità, sotto pena di decadere dalla protezione del Governo qualora fossero danneggiati in conseguenza del rifiuto. »

» Non sono però tenuti in tempo di pace a sottoporsi ad alcuna visita o ad altro atto di giurisdizione

per parte di bastimenti esteri, salvo quanto è stabilito relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedire la tratta degli schiavi.

» I capitani e patroni ai quali fosse fatta violenza, debbono protestare e fare apposita relazione all'autorità competente. »

(Approvato.)

« Art. 120. Appartiene esclusivamente al capitano o patrono il comando del bastimento in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica.

» È proibita qualunque convenzione diretta ad eludere il disposto del presente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 121. Il capitano o patrono, finchè dura il suo mandato, non può dimettersi dalla sua carica, nè lasciare il bastimento senza consenso degli armatori e senza autorizzazione degli amministratori di marina o degli ufficiali consolari. »

(Approvato.)

« Art. 122. Mancando per qualsiasi causa il capitano o patrono, il comando della nave apparterrà di diritto al secondo e, in difetto, agli altri ufficiali di mariniera di bordo secondo il loro grado e poi al nostromo, fino al primo luogo di approdo, dove in mancanza delle disposizioni degli armatori, sarà provveduto dall'autorità marittima consolare. »

(Approvato.)

« Art. 123. È vietato ai capitani e patroni di imbarcare sul bastimento da essi comandato armi o munizioni da guerra senza che siano descritti sul ruolo d'equipaggio dall'amministratore di marina o dagli ufficiali consolari, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento.

» Non potrà farsi alcun aumento tanto nelle armi e munizioni, quanto negli uomini dell'equipaggio senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari. »

(Approvato.)

« Art. 124. I capitani o patroni per ciò che concerne l'illuminazione per la navigazione notturna, i segnali in tempo di nebbia, e la direzione del bastimento per evitare gli scontri, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del relativo regolamento.

» Inoltre nella entrata od uscita da un porto, in passaggi di canali ed in tutte le altre circostanze in cui maggiori possono essere i pericoli devono trovarsi in coperta assistiti dagli ufficiali di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 125. Qualunque sia il pericolo il bastimento non potrà essere abbandonato senza che il capitano o patrono abbia sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinai.

» In questo caso il capitano o patrono deve sempre essere l'ultimo a scendere dal bordo e salvare con sé il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi. »

(Approvato.)

« Art. 126. Se un bastimento abbia naufragato o per qualunque altro sinistro si sia perduto, come pure ogni qualvolta in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso al bastimento ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà reditto analogo processo verbale, e si procederà dall'Amministrazione di marina nello Stato e dall'ufficiale consolare all'estero, a sommario informazioni sulla causa del sinistro e sulla condotta del capitano o patrono nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

» Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o patrono o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni o i documenti spediti all'autorità competente per l'opportuno procedimento. »

(Approvato.)

« Art. 127. È vietato ai capitani e patroni che si trovino in paese estero di concedere asilo ad individui anche nazionali che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni. »

(Approvato.)

« Art. 128. I capitani e patroni dei bastimenti nazionali devono dare ricovero agli individui della marina nazionale che si trovasse abbandonati in paese estero dove non risiedesse alcun ufficiale consolare dello Stato.

» Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero per qualunque ragione nella necessità di far ritornare in patria, con che il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per 50 tonnellate di portata.

» Le spese di mantenimento ed ilnolo così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolati e rimborsati nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

» Nulla è innovato alle leggi sui consolati per quanto riguarda il trasporto dei delinquenti. »

(Approvato.)

CAPO XII.

Degli arrivi dei bastimenti.

« Art. 129. All'arrivo di bastimenti nazionali in un porto o rada dello Stato, per destinazione o per rilascio, gli agenti della sanità marittima incaricati della visita sanitaria si faranno presentare il giornale di bordo e vi apporranno il loro visto. »

(Approvato.)

« Art. 130. I capitani o patroni sono obbligati di presentarsi personalmente nelle 24 ore dal loro arrivo ed ammissione a pratica all'amministratore di marina nello Stato od all'ufficiale consolare in paese estero e di consegnare loro le carte di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 131. Entro ventiquattrore dall'arrivo e dall'ammissione a pratica nei porti dello Stato, i capitani e patroni dovranno pure consegnare all'amministratore di marina il registro di disciplina.

» I patroni dei bastimenti che non hanno registro di disciplina dovranno nell'egual termine denunciare i reati commessi al loro bordo.

» Nell'uno e nell'altro caso dovranno entro lo stesso termine render conto delle pene da essi inflitte alle persone dell'equipaggio, come pure del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione. »

(Approvato.)

« Art. 132. I capitani e patroni dei bastimenti nazionali sono tenuti di dare all'amministratore di marina, al capitano del porto od all'ufficiale consolare del luogo dell'approdo quelle informazioni sul loro viaggio di cui fossero richiesti. »

(Approvato.)

« Art. 133. I capitani e patroni di bastimenti nazionali devono, quando ne siano richiesti, presentare agli amministratori di marina nello Stato ed agli ufficiali consolari all'estero le persone del loro equipaggio ed i passeggeri per quei confronti che fossero del caso. »

(Approvato.)

CAPO XIII.

Dei naufragi e dei ricuperi.

« Art. 134. Il capitano di un legno nazionale il quale incontri qualche bastimento anche straniero o nemico in pericolo di perdersi deve accorrere in suo aiuto e prestargli ogni possibile assistenza. »

(Approvato.)

« Art. 135. Il capitano di un bastimento che avesse prestato soccorso ad una nave avrà diritto al risarcimento dei relativi danni.

» Se il soccorso sia stato prestato con rischio del bastimento o delle persone sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati.

» Tanto per i danni quanto per il premio di cui sopra competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico, da avere grado dopo le spese di giustizia e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 136. Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche bastimento sulle coste dello Stato sarà provveduto dall'amministratore di marina al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l'amministratore di marina.

» In mancanza dell'amministratore spetta al Sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti.

» L'autorità che procede al salvataggio avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona. »

(Approvato.)

« Art. 137. In mancanza del capitano, dei proprietari, degli assicuratori del bastimento e del carico, o dei loro mandatari legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli og-

getti naufragati incombono esclusivamente all'amministratore di marina. »

(Approvato.)

« Art. 138. Se il bastimento sia di bandiera estera, l'amministratore di marina ne informerà immediatamente l'agente consolare della nazione a cui il bastimento appartiene e qualora questi ne faccia domanda gli lascerà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto. »

(Approvato.)

« Art. 139. Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio dovrà farne la immediata consegna alla persona che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero. »

(Approvato.)

« Art. 140. La retribuzione delle persone accorse al salvataggio sarà regolata dall'amministratore di marina secondo l'importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso per eseguire il salvamento. »

(Approvato.)

« Art. 141. Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio tanto del bastimento come delle persone o mercanzie sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare o al momento del sinistro. »

(Approvato.)

« Art. 142. Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare per il ricupero del bastimento, degli attrezzi e del corredo. »

(Approvato.)

« Art. 143. Le spese alle quali dà luogo l'imfortunio sono a carico del ricupero.

» Occorrendo l'urgenza di un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito dall'erario dello Stato sulla domanda del Console del circondario marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 144. Per soddisfare alle spese di ricupero e alle relative mercedi, il Console di marina potrà ordinare in tutto od in parte la vendita delle cose salvate.

» Potrà pure ordinare la vendita di quegli oggetti che non si potessero conservare, o la cui custodia importasse grave spesa. »

(Approvato.)

« Art. 145. Compite le operazioni di ricupero, il console di marina diffonderà, mediante avviso da inserirsi nel giornale ufficiale del Regno, gli interessati giustificare le loro ragioni di proprietà sugli oggetti ricuperati.

» Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il Console di marina ne farà eseguire la vendita e consignare il prezzo nella Cassa dei depositi della giunta di mare per conto di chi spetta. »

(Approvato.)

« Art. 146. Decorsi cinque anni senza che alcuno abbia fatto reclami, o se i fatti reclami siano stati rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà all'erario dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 147. Sul prodotto della vendita del bastimento e del carico, saranno privilegiate nell'ordine seguente:

» 1. Le spese di vendita;

» 2. Le spese di salvataggio e custodia degli effetti naufragati, comprese le remunerazioni delle persone accorse al salvataggio, e le spese di trasferta degli amministratori di marina.

» Sogli avanzi del bastimento e sui noli saranno privilegiati gli alimenti del capitano e dell'equipaggio, le indennità di via per il loro ritorno in patria, ed i salari dell'equipaggio stesso: indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 148. Coloro che trovassero in alto mare un bastimento abbandonato e riuscissero a metterlo in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all'amministratore di marina entro le ventiquattro ore dal loro approdo.

» Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista da terra, gli inventori avranno dritto, oltre il rimborso delle spese, all'ottavo del valore del bastimento o del carico salvato.

» Se invece il bastimento fosse trovato in vista da terra, coloro che lo hanno salvato, avranno dritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa com'è stabilito nell'art. 135. »

Commissario Regio. Siamo d'accordo colla Commissione per la sostituzione al secondo capoverso di questo articolo della proporzione dell'ottavo invece di quella del decimo, che altrimenti vi sarebbe troppo poca differenza fra il compenso per un bastimento salvato in alto mare e quello salvato in vicinanza della costa.

Presidente. S'intende approvato l'articolo colla propositavi modificazione.

Senatore, Segretario, Arnulfo legge:

« Art. 149. Le merci, gli attrezzi ed altri oggetti d'ignota provenienza trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, salvo che il loro valore non eccedesse lire cinque, come pure le vesti ed altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, dovranno dagli inventori essere denunciati entro ventiquattro ore all'amministratore di marina locale od altrimenti al Sindaco.

» Gli inventori che faranno la consegna entro il termine sopra stabilito, avranno dritto al rimborso delle spese ed al premio del decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; ed ove la somma od

il prezzo eccedesse lire duemila, al vigesimo pel sovrappiù. »

(Approvato.)

« Art. 150. Nei casi di cui nei precedenti due articoli, il console di marina provvederà al ritiro ed alla custodia o vendita delle cose salvate ed alla pubblicazione degli avvisi come agli articoli 193 194.

» Qualora il residuo delle cose recuperate non sia reclamato dagli aventi diritto nel termine di anni cinque, nei casi previsti dall'articolo 197, ed entro quello di un anno, nei casi previsti dall'articolo 198, o quando i reclami siano stati rigettati con sentenza passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il detto residuo sarà devoluto all'inventore. »

(Approvato.)

« Art. 151. Se un bastimento sia sommerso senza lasciare traccia apparente sulle acque, il console del circondario marittimo nel distretto in cui è avvenuto il sinistro, ne pubblicherà immediatamente avviso circostanziato.

» Ove entro il termine di due mesi dalla fatta pubblicazione i proprietari o gli interessati nel bastimento o nel carico non compariscano a dichiarare di volerne operare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere quattro mesi senza por mano alle operazioni, o dopo avervi posto mano le abbandonassero per un termine di altri quattro mesi da decorrere dal giorno in cui fossero stati posti in mora a proseguirle; le cose sommerse si riterranno come abbandonate e cederanno a profitto dello Stato, salvo il prescritto dall'art. 190. »

(Approvato.)

« Art. 152. Nei casi previsti negli articoli 134 e 147 l'equipaggio del bastimento che avrà trovato gli oggetti abbandonati o perduti avrà parte nel premio che spetta al bastimento nel modo che segue:

» Se l'arruolamento è a parte, il premio sarà compreso negli utili del viaggio, e ripartito nelle medesime proporzioni.

» Se l'arruolamento è a mese od a viaggio, metà del premio apparterrà agli armatori, e l'altra metà sarà ripartita fra le persone dell'equipaggio in proporzione dei rispettivi salari.

» Qualora per operare il salvamento siasi dovuto prolungare il viaggio, l'arruolato a viaggio avrà inoltre dritto all'aumento di salario secondo le leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 153. Al soccorso dei bastimenti pericolanti nei porti dello Stato sarà provveduto dalla rispettiva capitaneria.

» Se tuttavia ne seguisse il naufragio, o si facesse getto di mercanzie, sarà provveduto al ricupero dallo amministratore di marina in tutto come sopra. »

(Approvato.)

CAPO XIV.

Della pesca.

« Art. 154. La pesca nei mari dello Stato si divide in *pesca limitata* e *pesca illimitata*.

» La *pesca limitata* è quella che si fa in vicinanza di terra nei limiti del circondario a cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque sieno salate ed abbiano comunicazione col mare.

» La *pesca illimitata* è quella che si fa lungo le coste dello Stato al di là dei limiti di cui sopra. »

Senatore **Pareto**. Parmi possa nascere qualche dubbio circa la definizione della *pesca limitata* e della *pesca illimitata*.

Si è detto: « nei porti, canali e stagni » e non è parlato delle coste. Almeno bisognerebbe indicare dove comincia l'alto mare. Altrimenti possono nascere equivoci.

Può esservi un battello il quale peschi a poca distanza della terra, ma però a 4 o 5 miglia ed essere riguardato come faciente la *pesca illimitata*, mentre in fatto fa la *pesca limitata*.

Commissario Regio. Le definizioni della *pesca limitata* e della *pesca illimitata* come stanno in questo articolo vogliono esprimere che la prima specie di *pesca* è limitata al mare corrispondente al circondario, cui appartiene il bastimento che fa la *pesca*; e la *pesca illimitata* è quella che si fa lungo tutte le coste dello Stato, quantunque il bastimento che *pesca* non si trovi nelle acque del proprio circondario.

In quanto alla *pesca* di cui parla l'onorevole Senatore **Pareto**, mi pare compresa nella *pesca limitata* ed è quella che si fa in vicinanza di terra nei limiti del circondario cui appartiene il battello che la esercita, e questi limiti comprendono l'interno dei porti, canali e stagni le cui acque sieno salate ed abbiano comunicazione col mare.

In quanto al limite di distanza dalla terra è una questione grave da....

Senatore **Mameli**, *Relatore* (interrompendo). L'alto mare principia ove finisce il mare territoriale. Sotto questo nome poi si comprende, secondo le massime universalmente ammesse, il tratto di tre miglia dall'estremità terrestre; ossia fin dove si estende la maggiore portata del cannone....

Senatore **Pareto** (interrompendo). Ma bisognerebbe definire per esempio quale sia il limite di questo mare territoriale ed accennarlo. Dire se questo limite per esempio è fissato al tiro del cannone. Ma siccome molti battelli di *pesca* vanno le 5, 6, 8, 10 o 12 miglia lungi da terra in cerca di una tale qualità di pesce, che non si trova, se non che in maggior prossimità di quelle che sono presso costa, così questi bastimenti, quantunque lontani le 10 o 12 miglia dalla costa, si trovano però dirimpetto al litorale del proprio circon-

dario. Bisognerebbe, a parer mio, dichiarare se a tale distanza facciano essi la *pesca limitata* o la *pesca illimitata*.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Queste cose sono regolate dalle consuetudini, e dal buon criterio di chi deve giudicare.

Senatore **Pareto**. Io volevo semplicemente esporre il mio parere che fosse conveniente di stabilire in questa legge, quale sia il limite della *pesca limitata* onde si evitino gli equivoci.

Presidente. Si intende l'articolo 154 modificato dal Regio Commissario d'accordo colla Commissione, approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnolfo**, legge:

« Art. 155. La *pesca* nelle acque dello Stato è sottoposta agli amministratori di marina per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione.

» Alle regole d'ordine e di polizia nell'esercizio della *pesca* è provveduto con leggi e regolamenti per cura e sulla proposta dei competenti dicasteri. »

(Approvato:)

« Art. 156. Lo stabilimento di tonnare o mugginare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non per concessione del Ministro di Marina, di concerto con quello di Finanze.

» Questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone, e con le altre condizioni ed oneri che saranno determinati nei relativi decreti.

» Sarà egualmente soggetto a concessione dell'Amministrazione dello Stato nei modi sopraindicati, lo stabilimento nei mari o nelle spiagge di opere relative allo allevamento e alla coltura dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne senza pregiudizio dei dritti già acquistati da altri su tali pesche. »

Commissario Regio. Io vorrei aggiungere alle parole, *se non per concessione del Ministro di Marina di concerto con quello delle Finanze, lo parole, e con quello d'Agricoltura, Industria e Commercio da cui la pesca dipende.*

Senatore **Scialoja**. A me pare che questa è cosa che debbe stabilirsi in tesi generale. Siccome per Decreto Reale le attribuzioni dei Ministeri possono variare è inutile indicare nella legge da qual Ministero debba dipendere la *pesca*.

Commissario Regio. Accetto che si aggiungano in generale le parole: *e col Ministro da cui la pesca dipende.*

Senatore **Farina**. Domando la parola per fare una altra osservazione.

In questi ultimi tempi si è non solamente trovato ma molto esteso l'allevamento artificiale dirò così dei pesci. Ora io qui trovo che sarà egualmente soggetto a concessione governativa nei modi sopraindicati lo stabilimento nei mari, o spiagge dello Stato delle opere ecc. Io vorrei che si dicesse, *anche dei pesci*, perchè ormai è cosa nota che si fanno stabilimenti anche per l'allevamento dei pesci.

Senatore Pareto. Il Senatore Farina ha proposto un'aggiunta, io invece propongo la soppressione delle parole *delle opere relative all'allevamento e coltura del corallo*, perchè credo che sia ciò affatto inutile. Io non so come si possano far lavori per allevare il corallo, il quale trovasi a tale profondità nel mare che parmi non possano farsi opere per allevarlo onde riesce illusorio il bisogno di dar concessioni a questo scopo. Siccome nella legge si devono evitare le parole inutili, questa mi pare tale, ed io ne domando la soppressione.

Presidente. Due sono gli emendamenti proposti, uno di aggiunta, l'altro di soppressione.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io sono d'avviso che alle parole *delle opere relative all'allevamento e coltura dei crustacei, dei molluschi*, si aggiunga ancora, *dei testacei*, poichè sono queste cose diverse; il crustaceo è l'aragosta, il gambero; i molluschi sarebbero le seppie, i polipi ed altri; i testacei sono le ostriche ed altri; in conseguenza io credo che sia conveniente di aggiungere anche la parola *testacei*.

Commissario Regio. Io pregherei l'onorevole Senatore Pareto a volere desistere dalla domanda di sopprimere le parole relative all'allevamento del corallo.

Forse nel modo in cui è espresso l'articolo, la sua osservazione è giusta; ma io domando: potrebbe darsi che in un tratto di mare dello Stato si venga a trovare un tratto di fondo dove si trovi del corallo, allora si potrebbe da alcuni speculatori richiedere questo tratto di mare in concessione onde impedire che i bastimenti non vi potessero ancorare e distruggere il corallo che vi si produce.

Per queste considerazioni io domando si mantengano le parole *del corallo*.

Senatore Pareto. Siccome non è che un pleonasma non sarà gran difetto se resterà.

Commissario Regio. Dal mio canto accetto l'aggiunta dei pesci a quelle di *allevamento e di coltura dei crustacei*, ecc.

Presidente. Allora il Senatore Pareto ritira la sua domanda?

Senatore Pareto. Ho rinunziato alla domanda, che si sopprimesse ciò che riflette il corallo, in seguito alle osservazioni fatte dal signor Commissario Regio, ma manteugo ferma la domanda per l'aggiunta dei *testacei*.

Domanderei se attualmente la pesca del corallo è soggetta ad una finanza, perchè da questo fatto dipendono le osservazioni che intenderei fare.

Senatore Mameli, Relatore. È certamente soggetta al pagamento di una finanza: nè poteva essere altrimenti anche per il riflesso che tale pesca si faceva dagli stranieri. Ora, quantunque in conseguenza della unità dell'Italia si eserciti per la massima parte da

regnicoli, è ben giusta una retribuzione per le concessioni.

Presidente. Con queste spiegazioni l'art. 156 s'intende approvato con le aggiunte proposte.

Senatore, Segretario, Arnulfo, legge:

« Art. 157. La pesca del corallo nei mari dello Stato sarà sottoposta al pagamento di un'annua finanza, la quale sarà stabilita con Decreto reale.

» I bastimenti esteri, i quali non siano per trattati ammessi a pescare alle stesse condizioni dei nazionali, pagheranno il doppio della finanza da stabilirsi come sopra. »

(Approvato.)

« Art. 158. La pesca del pesce nei mari dello Stato sarà esente da qualsiasi finanza per i legni dei pescatori nazionali, e per gli esteri ammessi in forza di trattati a pescare alle stesse condizioni dei nazionali.

» I legni dei pescatori esteri non assimilati ai nazionali da trattati speciali pagheranno una finanza da fissarsi con Reale Decreto. »

(Approvato.)

« Art. 159. I battelli esercenti la pesca costiera saranno provveduti di una *licenza* da rinnovarsi ogni anno.

» Quelli destinati alla pesca illimitata in alto mare o all'estero, saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione. »

Commissario Regio. Essendosi sostituita alla parola costiera quella di limitata bisogna dire esercenti *pesca limitata*.

Senatore Pareto. Vorrei fare un'osservazione sull'art. 159; parmi che il voler esigere le carte di bordo per i battelli da pesca che vanno in alto mare quando siamo dubbii cosa sia alto mare, sia sottoporre a troppo gravi formalità i bastimenti che vanno a 15 o 20 miglia i quali il più delle volte partono il mattino e ritornano alla sera od all'indomani all'approdo per deporre il prodotto della loro pesca.

Senatore Mameli, Relatore. I battelli destinati alla pesca in alto mare od all'estero sono stati sempre muniti delle carte di bordo, come i bastimenti destinati alla navigazione ed al commercio.

Senatore Pareto. Ma qui è detto, che vanno in alto mare, ma siccome non è definito a quale distanza dalla costa siano in alto mare, comprende evidentemente anche i bastimenti che dedicandosi alla pesca partono il mattino, s'innoltrano nel mare, ed il più delle volte ritornano alla sera.

Presidente. Questi bastimenti non hanno destinazione determinata per l'alto mare, non vi si trovano che per accidente, quindi, secondo lo spirito della legge, non sarebbero assoggettati alle prescrizioni di questo articolo.

Senatore Pareto. Hanno la destinazione per l'alto mare perchè il pesce di cui vanno in cerca non si trova che a considerevoli distanze dalla costa.

Senatore Mameli, Relatore. La Commissione consente

alla soppressione delle parole *in alto mare*, bastando che nell'articolo si esprima il concetto di *battelli destinati alla pesca illimitata, od all'estero ecc.*

Senatore **Pareto**. È quello che voleva chiedere perchè non nascessero dubbi.

Commissario Regio. Accetto la soppressione delle parole *in alto mare*.

Presidente. Allora s'intende tolta la parola *in alto mare*, e l'articolo resta approvato.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge.

« Art. 160. I battelli pescherecci di nazioni estere, ammessi a pescare nei mari dello Stato e muniti della licenza di cui al precedente articolo 158, saranno soggetti a tutte le discipline stabilite per nazionali. »

(Approvato.)

« Art. 161. Le barche destinate unicamente al servizio locale delle tonnare, e delle mugginare sono esenti dall'obbligo delle carte di bordo e della licenza di cui all'art. 158, e saranno soggette soltanto alle discipline di polizia marittima. »

(Approvato.)

« Art. 162. Chiunque vorrà assumere la direzione di un battello destinato alla pesca limitata, dovrà avere compiuto l'età di 21 anno ed avere 18 mesi di esercizio di pesca ovvero la qualità di marinaro. »

(Approvato.)

« Art. 163. Per comandare battelli destinati alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, si richiede:

- » a) L'età di 24 anni compiuti;
- » b) Che sia portato sulla matricola della gente di mare;
- » c) Che abbia mesi 36 di effettiva navigazione; della quale la metà almeno sopra bastimenti nazionali;
- » d) Che faccia prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

» Questi individui saranno muniti di apposita autorizzazione. »

(Approvato.)

« Art. 164. Per le pesche al di là dello stretto di Gibilterra, del Canale di Suez e del Bosforo, chi dirige il bastimento dovrà avere il grado di capitano di gran cabotaggio o di lungo corso secondo i mari nei quali si esercita la pesca, giusta la limitazione prescritta dalla presente legge. »

(Approvato.)

CAPO XV.

Della cassa dei depositi della gente di mare.

« Art. 165. In ogni capo luogo di circondario marittimo è stabilita una cassa sotto la denominazione di *Cassa dei depositi della gente di mare*, la quale è amministrata dai consoli di marina, e tenuta dai tesorieri od altri contabili dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 166. Questa cassa è destinata a ricevere in

modo provvisorio e finchè non se ne possa legalmente disporre:

» 1. Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

» 2. Le multe di cui all'art. 278 ultimo alinea;

» 3. Il prodotto dei salvataggi dei bastimenti naufragati sulle coste dello Stato od all'estero;

» 4. Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o recuperati in mare;

» 5. Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, o qualunque altra che fosse in controversia, da liquidarsi tanto in favore dell'erario, che della gente di mare. »

(Approvato.)

« Art. 167. È accordata ai tesorieri od altri contabili la provvisione dell'uno per cento da prelevarsi su tutte le somme ricevute in deposito nell'interesse esclusivo dei particolari. »

(Approvato.)

« Art. 168. Le norme per la contabilità di detta cassa saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 169. Tutti gli iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare devono obbedienza agli amministratori di marina, ai capitani di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti dei bastimenti, da guerra dello Stato che si trovino in alto mare o nei paesi esteri in cui non risieda alcun ufficiale consolare, e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio dei nazionali, per l'onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo.

» Essi saranno tenuti inoltre a presentarsi all'ufficio delle autorità suddette a semplice loro richiesta. »

(Approvato.)

« Art. 170. Occorrendo una somma di danaro per provvedere al ritorno ed alla sussistenza di marinai naufragati od altrimenti rimasti privi del loro bastimento, l'anticipazione ne sarà fatta dall'erario nazionale. »

(Approvato.)

Commissario Regio. Domando la parola.

Giusta la riserva che espressi ieri al Senato, qui è il luogo di mettere un articolo transitorio per i costruttori di quelle provincie che attualmente si trovano senza patente, e che in virtù di questa legge dovranno avere la patente, ma che non è giusto di assoggettare ad un esame; dimanderei quindi a questo proposito che in questa disposizione transitoria fosse pure detto: « che la norma per cambiare le attuali patenti di patrono e capitano in quelle prescritte dalla legge, sarà regolata da un regolamento o da un decreto speciale. » E se mi si permette formolerò quest'articolo. Dopo avere conferito col Relatore ed altri membri della Commissione.)

L'articolo 171 che propongo d'aggiungere d'accordo colla Commissione è il seguente:

« A cambio dell'attuale patente di capitano e patrono con quelle prescritte dalla presente legge, come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle provincie del Regno in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria, sarà provveduto con norme speciali stabilite per Decreto Reale.

» I costruttori navali di cui al precedente capoverso dovranno giustificare di avere esercitata la loro industria almeno per cinque anni prima della pubblicazione della presente legge. »

Senatore Pareto. Io approvo perfettamente l'articolo proposto dal Commissario Regio, ma spero che quando si farà il regolamento si dovrà prendere in considerazione soprattutto quei numerosi capitani di seconda classe che ora fanno i viaggi d'America, e accordare loro facoltà di fare i viaggi che hanno fatto così bene finora, senza di ciò verranno così privati de' vantaggi che hanno avuto in passato a questo riguardo.

Commissario Regio. Al momento non posso prendere in nome del Ministro verun impegno, io non tengo presente nel momento attuale, se questi capitani di seconda classe che fanno i viaggi d'America, si trovino o non in contravvenzione, ed in caso a quali condizioni questo fatto è tollerato dai regolamenti che reggono la marina mercantile.

Se questi individui si trovano in aperta contraddizione colle leggi vigenti, io non so fino a qual punto il Ministero potrà tener conto di queste circostanze, ma è indubitato che se i regolamenti non si oppongono al fatto, ossia se i detti capitani non sono in aperta contravvenzione alle leggi e regolamenti vigenti, il Ministero dovrà tenerne conto. Non posso dare altri schiarimenti al Senatore Pareto.

Senatore Scialoja. Dunque l'articolo diventa 171.

Presidente. Questo articolo chiude la serie di quegli articoli che d'accordo tra la Commissione ed il Commissario Regio furono riveduti nel giorno passato e sottoposti con maggior agevolezza all'esame del Senato.

L'intendimento sia della Commissione, sia del Commissario Regio si è di continuare questo lavoro di concordia, di modo che è sperabile, anzi certo, che alla prima tornata potrà il Senato avere sott'occhi e sentire la lettura di articoli perfettamente concordati che non diano luogo che a qualche spiegazione richiesta da Senatori.

Stante l'imminenza di parecchi giorni di solennità, io credo che non possa il Senato convocarsi prima di giovedì, tre novembre.

In quel giorno io prego i Senatori di voler convenire al tocco per seduta privata, giacchè l'Ufficio di Presidenza ha qualche comunicazione per ordinamento interno da sottoporre al Senato.

Alle due poi si entrerà in seduta pubblica, e si continuerà la discussione del presente progetto di legge; e quindi se rimarrà tempo si discuterà il progetto di legge per approvazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. La parola è accordata al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. Mi pare che prima di sciogliere l'adunanza sarebbe forse conveniente di mettere ai voti l'articolo d'aggiunta che ha proposto il Commissario Regio e che ha assentito la Commissione, perchè tale articolo chiude il titolo, di modo che ricominciando la discussione si comincerà dal titolo successivo.

Presidente. Intanto io non lo portai ai voti perchè tutti gli articoli che erano concordati s'intendevano approvati. Del resto non ho difficoltà.....

Senatore Castelli E. Siccome non è stato letto dal Presidente.

Senatore Scialoja. Lo leggo.

« Art. 171. Al cambio delle attuali patenti di capitano o patrono, con quelle prescritte dalla presente legge; come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle provincie del Regno in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria sarà provveduto con norme speciali stabilite per Decreto Reale.

» I costruttori navali di cui al precedente capoverso dovranno giustificare di avere esercitata la loro industria almeno per cinque anni prima della pubblicazione della presente legge. »

Presidente. Chi approva l'articolo così redatto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è sciolta (ore 4).